

**Fornitura, posa in opera e installazione relativa all'Adeguamento alla norma CEI 0-16 dei dispositivi generali DG a servizio delle forniture MT**  
**Aree sciabili: Cesana/Claviere, Cesana/San Sicario, Sestriere**

[cod. SCR 17L65QEL01] Legge 65/2012

CUP: F28E17000060001

CIG: 7307725D6E

## CAPITOLATO D'APPALTO

### Contratto a corpo

		<i>importi in euro</i>
1	Importo	€ 138.056,32
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	€ 0,00
<b>A</b>	<b>Totale appalto (1 + 2 )</b>	<b>€ 138.056,32</b>

*Il RUP  
Sergio MANTO*

## **Sommario**

Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2. Ammontare dell'appalto .....	4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.....	4
Art. 4. Modalità esecutiva delle Forniture.....	4
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato d'appalto.....	4
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto .....	5
Art. 7. Conoscenza delle condizioni d'appalto.....	5
Art. 8. Diritto di subentro .....	6
Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio .....	6
Art. 10. Convenzioni in materia di valuta e termini .....	6
Art. 11. Consegnna Fornitura e inizio Posa in opera e installazione .....	7
Art. 12. Termini per l'ultimazione della fornitura posa in opera e installazione .....	7
Art. 13. Proroghe.....	7
Art. 14. Penali in caso di ritardo.....	7
Art. 15. Programma esecutivo delle attività dell'appaltatore .....	7
Art. 16. Valutazione della qualità delle opere .....	8
Art. 17. Pagamenti.....	8
Art. 18. Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	9
Art. 19. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .....	9
Art. 20. Cauzioni provvisoria e definitiva .....	9
Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	9
Art. 22. Variazioni fornitura, posa in opera e l'istallazione .....	10
Art. 23. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	10
Art. 24. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....	10
Art. 25. Piano operativo di sicurezza.....	10
Art. 26. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	11
Art. 27. Subappalto.....	11
Art. 28. Risoluzione del contratto .....	12
Art. 29. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	12
Art. 30. Referente per l'affidamento e per lo svolgimento della fornitura, posa in opera e installazione ...	14

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Nuovo codice Appalti e delle concessioni: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Articoli del DPR 207/10 e s.m.i. che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016.
- Capitolato generale d'appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la sola parte tuttora vigente);
- D.lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva o "D.U.R.C."): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.



# DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

## **Art. 1. *Objetto dell'appalto***

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'acquisto della fornitura, posa in opera e installazione relativa all'Adeguamento alla norma CEI 0-16 dei dispositivi generali DG a servizio delle forniture MT - Aree sciabili: Cesana/Claviere, Cesana/San Sicario, Sestriere

L'intervento è così individuato:

a) *denominazione conferita dalla Stazione appaltante:*

**[cod. SCR 17L65QEL01] Legge 65/2012** – fornitura, posa in opera e installazione relativa all'Adeguamento alla norma CEI 0-16 dei dispositivi generali DG a servizio delle forniture MT - Aree sciabili: Cesana/Claviere, Cesana/San Sicario, Sestriere

b) *descrizione sommaria:*

La norma CEI 0-16 relativa alle cabine di trasformazione MT-BT, impone che il DG (dispositivo generale) e l'SPG (sistema di protezione generale) rispondano a determinati requisiti, pena il pagamento del il CTSM (Corrispettivo tariffario specifico maggiorato).

Occorre quindi adeguare le Cabine di Trasformazione agli standard tecnici previsti dal CEI, anche per evitare di trasferire guasti sulla rete a media tensione della distribuzione che si traducono in danno per la generalità degli utenti allacciati.

L'intervento riguarda le seguenti cabine elettriche:

1. AREA DI CESANA - CLAVIERE CL 8 SG Serre Granet Valle LOCALITA' LA COCHE
2. AREA DI CESANA - CLAVIERE CL 6 Innevamento Sagnalonga
3. AREA DI CESANA - CLAVIERE CL 7 Innevamento Serre Granet LOCALITA' LA COCHE
4. AREA DI SANSICARIO SS 3 Innevamento Italsider FRAZIONE S.SICARIO
5. AREA DI SANSICARIO SS 4 Innevamento Rogies LOCALITA' SOLEIL BOEUF
6. AREA DI SANSICARIO SS 5 TC Cesana Ski Lodge Monte FRAZIONE S.SICARIO
7. AREA DI SANSICARIO SS 6 SG La Sellette Monte Sg.
8. AREA DI SESTRIERE SE 5 Innevamento Anfiteatro VIA DEL COLLE
9. AREA DI SESTRIERE SE 9 Innevamento Ripa VIA SESTRIERE
10. AREA DI SESTRIERE SE 7 SG Trebials Valle VIA DEL COLLE
11. AREA DI SESTRIERE SE 8 FU Pattemouche Monte LOC. ANFITEATRO
12. AREA DI SESTRIERE SE 4 TC Sestriere-Fraiteve Intermedia REGIONE FRAITEVE
13. AREA DI SESTRIERE SE 6 SG Garnel LOCALITA' ALPETTE

c) *ubicazione:* Comune di Cesana T.se, Sestriere, Claviere

2. L'appalto comprende la fornitura, relativa posa in opera e installazione, necessaria per riconsegnare l'impianto perfettamente funzionante e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate nel progetto di Adeguamento oggetto del presente appalto, con riguardo alle installazioni e anche



ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. la fornitura, la posa in opera e l'installazione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

### ***Art. 2. Ammontare dell'appalto***

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso	€ 138.056,32
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
<b>TOT</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 138.056,32</b>

2. I prezzi unitari a base d'asta dei singoli componenti oggetti di fornitura, comprensivi di ogni onere per la fornitura, la posa e l'installazione, nonché di quanto necessario per garantire la corretta funzionalità dell'impianto, sono quelli inseriti all'interno del Computo Metrico Estimativo.
3. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 2, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sulle singole voci relative all'appalto.
4. Eventuali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, non saranno soggetti a ribasso d'asta.

### ***Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto***

1. Il contratto è stipulato "a corpo". L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. I prezzi unitari di cui all'art.2 comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo della fornitura, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed estranee alla fornitura già prevista.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art. 2, commi 2 e 3.
4. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

### ***Art. 4. Modalità esecutiva delle Forniture***

1. SCR fornirà all'appaltatore indicazioni dettagliate circa la corretta posa in opera della fornitura oggetto dell'appalto attraverso tavole e relazioni che sono state prodotte dall'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea.

### ***Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato d'appalto***



1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

***Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto***

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto.

***Art. 7. Conoscenza delle condizioni d'appalto***

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:
  - a) aver esaminato il presente Capitolato d'Appalto;
  - b) aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici posti a base di gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;
  - c) aver preso conoscenza delle forniture oggetto dell'intervento;
  - d) aver tenuto conto che le forniture, posa in opera e installazione devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della quota altimetrica a cui si opera nonché ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
  - e) aver visitato il sito interessato e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere;
  - f) aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
  - g) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
  - h) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione della fornitura nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali.
2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante la Fornitura, posa in opera e installazione, riguardo alla mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.
3. L'Appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla corretta posa in opera e installazione del materiale fornito, secondo le norme e i tempi contrattuali previsti.
4. La lingua ufficiale dell'appalto è l'italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o



verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell'appalto (Stazione appaltante, Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrice, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

#### ***Art. 8. Diritto di subentro***

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### ***Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio***

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui al punto 1 del modello A; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore dovrà nominare un proprio referente notificando mediante comunicazione scritta alla Stazione appaltante le generalità del soggetto individuato. Il referente assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore Esecutivo del contratto al momento della consegna delle attività.
3. Il referente è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e alla fornitura, posa in opera e installazione degli elementi oggetto di appalto, allo specifico fine di evitare infortuni agli operatori. A tale fine, assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore da questi delegate. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto – da parte dell'Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
4. L'Appaltatore, tramite il proprio referente assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle attività. Il Direttore esecutivo del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3, 4 o 6, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui ai commi 3, 4 o 6 deve essere tempestivamente comunicata.

#### ***Art. 10. Convenzioni in materia di valuta e termini***

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.



3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

***Art. 11. Consegnna Fornitura e inizio Posa in opera e installazione***

1. La fornitura ha inizio dopo la stipula del formale contratto, previa comunicazione dell'esecutore di avvio delle attività, in accordo con il Direttore esecutivo del contratto.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio dell'appalto in oggetto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora la mancata fornitura determini un grave danno all'interesse pubblico che l'intervento appaltato è destinata a soddisfare, il direttore esecutivo del contratto provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del RUP, indicando espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio.

***Art. 12. Termini per l'ultimazione della fornitura posa in opera e installazione***

1. Il termine per ultimare la fornitura, posa in opera e installazione a base di gara è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data di avvio delle attività compresivi delle tempistiche di fornitura del materiale;
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma allegato.
4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

***Art. 13. Proroghe***

1. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare la fornitura, posa in opera e l'installazione nel termine contrattuale di cui al precedente **Art. 12**, può chiedere la proroga del predetto termine.
2. La richiesta è presentata al direttore esecutivo del contratto il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore esecutivo.

***Art. 14. Penali in caso di ritardo***

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito della fornitura, posa in opera e l'installazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale.
2. L'importo complessivo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del contratto.
3. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

***Art. 15. Programma esecutivo delle attività dell'appaltatore***



1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio dell'appalto di cui all'artt. 11, e comunque prima dell'inizio della fornitura, l'appaltatore predisponde e consegna al direttore esecutivo del contratto un proprio programma esecutivo delle attività, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale cronoprogramma operativo deve riportare le previsioni circa il periodo di svolgimento di ogni attività, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, del loro avanzamento in relazione alle date di ultimazione della fornitura contrattualmente stabilite per la liquidazione del certificato di pagamento coerentemente con i tempi di posa in opera e installazione. Deve inoltre essere approvato dal direttore esecutivo del contratto, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

#### ***Art. 16. Valutazione della qualità delle opere***

1. La qualità della fornitura, posa in opera e l'installazione ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dal Direttore esecutivo del contratto, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche di Costruzione, nelle norme UNI/EN ed in coerenza con quanto previsto nel presente Capitolato.
2. Per tutte le forniture posate in opera e installate, l'appaltatore dovrà rilasciare adeguata certificazione della corretta posa e di tutti le eventuali certificazioni previste per legge.

#### ***Art. 17. Pagamenti***

1. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, al termine delle attività previste e in seguito a regolare verbale sottoscritto dal Direttore esecutivo del contratto e dall'appaltatore di accertamento dell'ultimazione delle attività e a seguito di certificato di regolare esecuzione del contratto sottoscritto dal Direttore esecutivo del contratto.
2. Il pagamento verrà corrisposto al netto del ribasso d'asta e comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza.
3. La Stazione appaltante provvederà al pagamento previa presentazione di regolare fattura fiscale del entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.
4. Il pagamento di ogni certificato di pagamento sarà subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore;
  - b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (trasmissione delle relative Fatture Quietanziate);
  - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a



provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvederà alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

6. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell'Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto.
7. I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura elettronica redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte di SCR, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico.
8. In caso di inadempienza, contestata all'affidatario con raccomandata A/R, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
9. La fattura dovrà essere intestata, ed inviata in formato elettronico, ad S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi n. 10 10125 Torino, P. IVA 09740180014. SCR è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il **Codice Univoco Ufficio** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è: **UFYLUP**.
10. In ottemperanza al Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 le fatture elettroniche emesse nei confronti di questa Amministrazione, a decorrere dal 01/07/2017 saranno soggette al meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
11. Nella fattura elettronica, dovrà altresì essere indicato il riferimento al Contratto ed il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico Progetto (CUP).
12. SCR non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
13. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al predetto termine di pagamento, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.

#### ***Art. 18. Ritardi nel pagamento della rata di saldo***

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

#### ***Art. 19. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo***

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### ***Art. 20. Cauzioni provvisoria e definitiva***

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e alla lettera d'invito.

#### ***Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore***

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e alla lettera d'invito.



### ***Art. 22. Variazioni fornitura, posa in opera e l'installazione***

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nella fornitura quelle variazioni contrattuali in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore esecutivo del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

### ***Art. 23. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi***

1. Le variazioni sono valutate dall'elenco prezzi, richiamato precedentemente utilizzabile ai soli fini della rideterminazione dell'importo delle variazioni, ma se comportano forniture per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

### ***Art. 24. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere***

1. Pur trattandosi di una fornitura, considerate le componenti di attività di posa in opera e di installazione previste nell'appalto di fornitura, è stato inserito nei documenti di gara il PSC redatto dai tecnici comunali a maggior tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

### ***Art. 25. Piano operativo di sicurezza***

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della fornitura, deve predisporre e consegnare al direttore esecutivo del contratto o, se nominato, al



coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della fornitura. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali altre imprese "esecutrici", nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 39.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire (senza posa in opera) materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

#### ***Art. 26. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza***

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese "esecutrici" per gli adempimenti, da parte di questi, degli obblighi di sicurezza.

#### ***Art. 27. Subappalto***

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Le attività oggetto di appalto sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale
3. Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.
4. L'esecuzione delle attività affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



### ***Art. 28. Risoluzione del contratto***

1. Ogni controversia, se non composta in via bonaria tra le parti, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento prevista dall'art. 108 c.4 del D.Lgs.n. 50/2016. 4.
4. In caso di ripetute carenze nella qualità dei servizi prestati, o di inadempienze al presente contratto o alle norme, documentate da formali contestazioni da parte di SCR, questa avrà facoltà di risolvere il contratto, riservandosi il diritto di far effettuare i servizi carenti ad altre imprese, con addebito delle spese, e degli eventuali danni patiti da SCR, a carico dell'operatore economico.
5. Il Responsabile del Procedimento provvederà a contestare l'inadempimento all'operatore economico e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi a SCR entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

### ***Art. 29. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore***

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a. la fedele installazione e posa in opera delle forniture e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore esecutivo del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle specifiche tecniche contenute nel presente CSA, a perfetta regola d'arte e collaudabili;
  - b. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
  - c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi forniti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
  - d. la concessione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati attività non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale di macchine operatrici per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - e. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture per conto della Stazione Appaltante.



- f. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'eventuale illuminazione delle aree oggetto di appalto;
    - i. le spese per delimitare gli accessi, i percorsi interni e i luoghi ove vengono svolte le attività;
    - ii. le spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l'appontamento del cantiere ed il suo mantenimento.
  - g. delimitazione dell'area di lavoro con gli spazi idonei per lo svolgimento delle attività di posa e installazione delle forniture;
  - h. la messa a disposizione del direttore di esecuzione del contratto, la documentazione tecnica di riferimento per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - i. l'adozione, nel compimento della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei delle attività di posa e installazione.
  - j. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
  - k. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - l. il completo sgombero dell'area oggetto di appalto entro 15 giorni dal positivo certificato di regolare esecuzione del contratto;
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali forniti deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
  3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione della fornitura, posa in opera e installazione, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle forniture e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
    - a) qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere in costruzione o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il direttore esecutivo del contratto ed il RUP nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni;
    - b) sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le forniture eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti sino alla data di consegna dell'opera, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;

- c) è obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti, affrancando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, e conseguente onere, per eventuali ripercussioni e/o danni arrecati a terzi;
4. L'Appaltatore deve produrre al direttore esecutivo del contratto un'adeguata documentazione fotografica relativa alla fornitura effettuata.
  5. L'Appaltatore deve produrre al direttore esecutivo del contratto Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

***Art. 30. Referente per l'affidamento e per lo svolgimento della fornitura, posa in opera e installazione***

1. Il Responsabile del Procedimento di S.C.R. per l'affidamento di cui trattasi è il .....

